Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 21/02/2019

FATTO

La parte ricorrente riferisce quanto segue. In data 24/10/2008 ha sottoscritto con l'intermediario convenuto un contratto di leasing immobiliare a tasso fisso, della durata di 216 mesi; in data 25/01/2016 veniva inoltrata richiesta di risoluzione anticipata del suddetto contratto di leasing, rigettata dall'intermediario; in data 13/04/2016 veniva chiesta la riduzione delle garanzie prestate, anch'essa non accolta dall'intermediario; in data 16/01/2018 presentava reclamo, con cui eccepiva la violazione delle norme che regolano il divieto di tassi usurari che l'intermediario aveva applicato durante alcuni trimestri degli anni 2010 e 2011; tramite lettera raccomandata prima e reclamo dopo, aveva chiesto il ricalcolo e la restituzione degli interessi indebitamente percepiti, al fine di ricondurli nei limiti di legge, richiesta rigettata dall'intermediario in data 05/02/2018. Ciò premesso, chiede, sostanzialmente, il ricalcolo e la restituzione degli interessi indebitamente pagati oltre i limiti di legge; chiede altresì una pronuncia sulla richiesta di riscatto anticipato del contratto immobiliare in oggetto e sulla subordinata richiesta di riduzione delle garanzie-fideiussioni.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, preliminarmente eccepisce la mancata coincidenza tra reclamo e ricorso quanto alle contestazioni relative alla pretesa assenza del TAEG/ISC e pretesa usurarietà del tasso di mora. Affronta, quindi, le tre questioni oggetto del ricorso ossia la pretesa usurarietà sopravvenuta del tasso effettivo globale ("TEG"), limitatamente

ad alcuni trimestri degli anni 2010-2011; la richiesta di riscatto anticipato e la richiesta subordinata di riduzione delle garanzie-fideiussioni. Con riferimento all'usura, rileva trattarsi di una ipotesi di pretesa usura sopravvenuta, essendo pacifico che al momento della stipula del contratto il tasso leasing e il TEG fossero di gran lunga inferiori al tasso soglia. Quanto alla domanda di risoluzione anticipata del contratto di leasing, ne eccepisce l'inammissibilità in quanto non oggetto di preventivo reclamo nei 12 mesi anteriori alla presentazione del ricorso; sottolinea, inoltre, come essa ecceda di gran lunga il limite di Euro 100.000,00 previsto dal regolamento ABF; afferma altresì come dall'esame della documentazione contrattuale emerga l'assenza della facoltà di riscatto anticipato del bene e di estinzione del rapporto prima della sua naturale scadenza. Relativamente alla richiesta di riduzione delle garanzie-fidejussioni, ne sostiene, da un lato, l'inammissibilità, in quanto non ha formato oggetto di preventivo reclamo entro 12 mesi; dall'altro, l'infondatezza stante, ad esempio, le perdite relative ai bilanci del 2014 e del 2015 e la mancanza di flussi di cassa inidonei a garantire il pagamento del canone del leasing. Chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque rigettato nel merito.
In sede di repliche, la parte ricorrente contesta la qualificazione in termini di usura sopravvenuta degli interessi pattuiti, trattandosi di usura originaria che riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori; ritiene altresì prive di fondamento le ragioni addotte dall'intermediario per negarle la riduzione delle garanzie prestate.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto preliminarmente a pronunciarsi in ordine alle questioni procedurali sollevate dalla parte resistente. L'intermediario preliminarmente eccepisce la mancata coincidenza tra reclamo e ricorso quanto alle contestazioni relative alla pretesa assenza del TAEG/ISC e pretesa usurarietà del tasso di mora. Dal tenore del reclamo, sembra che oggetto della contestazione sia l'asserita usurarietà dei tassi di interesse relativi ad alcuni trimestri degli anni 2010-2011, questione reiterata in sede di ricorso. In tal senso, l'eccezione può essere accolta solo parzialmente, mentre sussistono i presupposti per l'esame nel merito delle richieste del ricorrente relativamente alla lamentata usurarietà dei tassi. Viene inoltre eccepita l'inammissibilità della domanda di risoluzione anticipata del contratto di leasing e di riduzione delle garanzie bancarie, in quanto non oggetto di preventivo reclamo nei 12 mesi anteriori alla presentazione del ricorso. L'eccezione non appare accoglibile in quanto l'intermediario fa esclusivo riferimento alle date di originaria presentazione delle richieste del 25 gennaio 2016 e del 13 aprile 2016; in realtà nel reclamo la parte ricorrente richiama tali due domande altresì rappresentando che l'intermediario aveva risposto negativamente, con ciò reiterando, sia pure implicitamente, la contestazione.
Venendo al merito, la richiesta di accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse, durante alcuni trimestri degli anni 2010 e 2011, e la conseguente domanda di ricalcolo e restituzione delle somme indebitamente pagate oltre i limiti di legge, non può essere accolta in quanto deve escludersi la configurabilità del fenomeno delll'usura sopravvenuta, come affermato dalla Cass. S.U. n. 24675/2017, alla cui pronuncia si è conformato il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 7440/2018. Anche la richiesta di accertamento del diritto alla risoluzione anticipata del contratto di leasing va respinta, posto che tale facoltà non risulta essere prevista nelle condizioni contrattuali, né successivamente concessa ad esito della accettazione di una proposta di modifica in tal senso; analogamente per ciò che riguarda l'assunta facoltà di riscattare anticipatamente il

bene detenuto, dal momento che è stato convenzionalmente pattuito che il diritto di acquistare il bene oggetto di leasing può essere esercitato solo "*al termine del contratto*" (art. 18), clausola anch'essa non interessata da posteriori riformulazioni. Anche la richiesta riduzione delle garanzie originariamente concesse non può essere accolta, trattandosi di scelte rimesse alla valutazione del c.d. "merito creditizio", di esclusiva prerogativa dell'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA